



anche per le polizze che, purmate sostitutive della iscrizione al costituendo Fondo, venissero poi sospese nel pagamento dei premi.

La opportunità di una unica impostazione programmatica nell'elaboratore elettronico rende attuale il problema e consiglia di anticipare, anche per le polizze emesse in regime della legge 1942 e delle relative proroghe, il riconoscimento delle polizze ridotte ed in conseguenza il valore di riscatto di queste in caso di definitiva cessazione dal servizio.

L'attuazione di tale riconoscimento verrebbe però rimandata a quando entrerà in funzione l'elaboratore U.C.C. e quindi le operazioni di liquidazione saranno state tutte accentrate in Direzione.

In definitiva si propone di considerare le polizze sospese nel pagamento dei premi in vigore per un capitale ridotto, riconoscendo quindi in caso di cessazione dal servizio (o di passaggio al Fondo) il relativo valore di riscatto.

Il valore ridotto ed il relativo valore